CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO
Provincia di Teramo

ORIGINALE

Registro Generale n. 613

DETERMINAZIONE DEL SETTORE SERVIZI GENERALI

N. 47 DEL 15-11-2017

Ufficio: SEGRETERIA

Oggetto: Costituzione avverso ricorso e istanza di sospensiva del Bando e degli atti complementari inerenti l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura riguardanti la fortezza borbonica MASTERPLAN ABRUZZO PATTO PER IL SUD promossa con ricorso dall'Ordine degli Ingegneri e degli Architetti della Provincia di Teramo. Nomina Avv. Francesco Camerini.

L'anno duemiladiciassette addì quindici del mese di novembre,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESUALDO MALAVOLTA

PREMESSO:

- che in data 24 ottobre 2017 è stato notificato a questo Comune tramite il Servizio postale, a mezzo raccomandata atti giudiziari, mittente Avv. Anna Di Russo, nell'interesse dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo e dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Teramo, il seguente atto:

Atto di Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per L'Abruzzo Sezione di L'Aquila, acquisito al protocollo dell'ente in data 24.10.2017 con il n. 11494, contro:

-CENTRALE DI COMMITTENZA UNIONE DEI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Sant'Omero (TE), Via A.Fabrizi,2

COMUNE di CIVITELLA DEL TRONTO (TE), in persona del Sindaco p.t. con sede legale presso la sede in C.so Mazzini, Civitella del Tronto – sede provvisoria Fraz.Villa Passo – Civitella del Tronto (TE)

REGIONE ABRUZZO, in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale, con sede in L'Aquila, Via Leonardo da Vinci,6

Per l'annullamento previa sospensiva:

1) della deliberazione della Giunta Regionale n.693 del 5.11.2016, con la quale, al punto 4, e' stato approvato lo schema di Convenzione tra Regione Abruzzo e Soggetti Attuatori degli interventi del Masterplan per l'attuazione dei patti per il Sud, nonche' della comunicazione prot. RA/189416/SQ del 17.07.2015 a firma del Presidente della Giunta Regionale, con cui la Regione Abruzzo ha inteso normare la programmazione dei fondi F.S.C. e individuare il limite del 6 e 8% dell'importo lavori per determinare il corrispettivo delle spese tecniche e generali,

2) della Convenzione per l'attuazione degli Investimenti del Masterplan per l'Abruzzo sottoscritta tra la Regione Abruzzo e Comune di Civitella del Tronto in data 10.11.2016, nella parte in cui all'art. 5, lett. c) prevede una quantificazione delle spese tecniche ammissibili nella misura del 6 e 8% dell'importo lavori,

3) della deliberazione della G.C. n. 76 del 16.06.2017 del Comune di Civitella del Tronto nel punto in cui tra le "somme a disposizione dell'Amministrazione" ha inserito per le spese tecniche e spese generali la sola somma di € 228.000.00, risultato del limite dell'8% dell'importo lavori, giusta convenzione tra la Regione Abruzzo ed il Comune,

4) della determinazione a contrarre RG n. 462 del 15.09.2017 a firma del Responsabile del Procedimento del Comune di Civitella del Tronto di indizione della procedura di gara pubblicata per il tramite della Centrale di Committenza,

5) del bando di gara per l'affidamento servizi tecnici di ingegneria e architettura – Servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione lavori, Misure, Contabilità delle opere di conservazione e restauro, con messa in sicurezza , della Fortezza Borbonica di Civitella del Tronto – pubblicato dalla Centrale Unica di Committenza – Unione dei Comuni Citta' Territorio Val Vibrata (Amministrazione appaltante) al prot. 3333 del 20.09.2017 e dell'Elaborato di Determinazione dei corrispettivi servizi relativi all'Architettura e all'Ingegneria (decreto Ministero della Giustizia 17 giugno 2016) redatto dal RUP Geom. Fabrizio Verticelli, del Disciplinare di gara e di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali, ivi compreso lo schema di contratto per il conferimento di incarico progettazione definitiva e esecutiva, Direzione lavori, Misura, Contabilità' delle opere di conservazione e restauro, con messa in sicurezza , della Fortezza Borbonica di Civitella del Tronto tra il Comune di Civitella del Tronto e l'affidatario,

6) e di ogni presupposto, connesso e conseguente, anche se non conosciuto dai ricorrenti.

Avverso i predetti atti gli attori propongono ricorso per i seguenti motivi:

Illegittimità degli atti impugnati per violazione ed errata applicazione art.24, comma 8, D.Lgs.50/2016, come modificato dal D.Lgs 56/2017. Carenza di motivazione. Illogicità. Arbitrarietà. Eccesso di potere.

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 7.11.2017 esecutiva ai sensi di legge, con la quale l'Amministrazione Comunale ha stabilito di conferire l'incarico ad un legale per la costituzione in giudizio, avverso il ricorso promosso dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo e dall'Ordine degli Architetti della Provincia di Teramo per la sospensiva del Bando e degli atti complementari inerenti lì affidamento dei servizi di

ingegneria ed architettura riguardanti la fortezza borbonica – MASTERPLAN ABRUZZO PATTO PER IL SUD, demandando per l'adempimento il Responsabile del Servizio;

VISTO che, con note nn.12032 e 12033 dell'8.11.2017, si è provveduto a richiedere formali preventivi di spesa, ai sensi dell'art.9 del D.L. 24 gennaio 2012, n.1, convertito con modificazioni della Legge 24 maggio 2012, n.27, a n.2 professionisti esperti in diritto amministrativo, di seguito elencati:

- Avv. Sandro Pelillo , con studio legale a Teramo, Viale Cavour,52;
- Avv. Francesco Camerini, con studio legale in L'Aquila, Via Garibaldi,62;

DATO ATTO che i richiesti preventivi di spesa sono stati riscontrati in data 9 e 10 u.s. e sono così rappresentati:

- Avv. Sandro Pelillo con nota del 9 novembre 2017, acquisita agli atti dell'Ente al prot.n.12110 del 9.11.2017, ha comunicato, per motivi di opportunità di essere precluso ad aderire;
- Avv. Francesco Camerini pervenuto con nota del 10 novembre 2017, acquisita agli atti dell'Ente al prot. 12182 del 13.11.2017, di importo totale pari ad € 3.200,00 oltre CAP ed IVA al 22% , oltre al rimborso delle spese non imponibili (se sostenute) e salvo il maggiore importo eventualmente liquidato dal TAR;

CONSIDERATO altresì che l'Avv. Francesco Camerini ha applicato i valori minimi tariffari previsti dal D.M. 140/2012 considerando la causa di valore indeterminabile di bassa complessità;

RITENUTO pertanto di dover procedere all'affidamento dell'incarico all'Avv. Francesco Camerini del Foro dell'L'Aquila, per il patrocinio degli interessi dell'Ente nel ricorso n.448/2017 proposto dinanzi al TAR per l'ABRUZZO – Sede di L'Aquila dall'Ordine degli Ingegneri e dall'Ordine degli Architetti della Provincia di Teramo;

DATO ATTO che è stato richiesto all'ANAC per il presente affidamento il seguente codice CIG: ZA420BA1C5;

DATO ATTO che sono state rispettate le specifiche misure/azioni correttive in funzione di prevenzione del rischio corruzione, come previste nell'ambito del P.T.P.C. 2017/2019;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - "*Testo Unico degli Enti Locali*";

VISTA legge 7 agosto 1990 n. 241 – "Procedimento amministrativo";

VISTO lo Statuto Comunale e il Vigente Regolamento comunale di Contabilita';

VISTO il bilancio corrente esercizio;

D E T E R M I N A

1) **di considerare** le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche ai fini della motivazione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L. n. 241/1990;

2) **di affidare** l'incarico legale per il patrocinio legale nel ricorso dinanzi al TAR Abruzzo – sede dell'L'Aquila n.448/2017 proposto dagli Ordini Provinciali degli Ingegneri e degli Architetti della Provincia di Teramo, all'Avv. Francesco Camerini del Foro di L'Aquila, con studio legale in L'Aquila Via Garibaldi n. 62;

3) **di impegnare** a tal fine la spesa di € 4.060,16 (quattromilasessanta/16), escluse spese esenTi da quantificare e liquidare con successivo atto, sul capitolo 2495/1 del bilancio del corrente esercizio;

4) **di trasmettere** il presente provvedimento, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti conseguenti;

la presente determinazione e' soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio e sarà inserita nella raccolta di cui all'art. 183, comma9, del richiamato D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gesualdo Malavolta

(Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e rispettive norme collegate)